



24 settembre 2012 (RM 209/2012)

MM 16/2012 concernente l'adozione dello statuto del Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona-Camorino

1	Situazione.....	2
1.1	Scopo.....	2
1.2	Introduzione.....	2
1.3	Iter e fonti	3
1.4	Sistematica del nuovo ordinamento giuridico	3
1.4.1	Ai singoli articoli.....	4
1.4.1.1	Capo I Norme generali ad. 1-5	4
1.4.1.2	Capo II Competenze degli organi del Consorzio art. 6-20.....	6
1.4.1.3	Capo III Tenuta dei conti art. 21- 25	8
1.4.1.4	Capo IV Normative finali art. 26-31	8
2	Conclusioni	9
2.1	Aspetti procedurali e formali	9
2.2	Attribuzione MM	9
2.3	Proposta di decisione	9
3	Abbreviazioni e allegati	10
4	Statuto.....	11

Signori Consiglieri comunali

1 Situazione

1.1 Scopo

Vi sottoponiamo, per esame e giudizio, l'adozione dello statuto del Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona-Camorino.

Il documento che vi sottoponiamo è quello presentato dalla Delegazione consortile al proprio organo legislativo, il quale è stato successivamente approvato in data 15 maggio 2011.

1.2 Introduzione

Le ultime due riforme risalgono al 1991 ed al 2004 (approvazione da parte dei Cantone), considerato che ambedue prospettavano una modifica della chiave di riparto delle spese consortili di cui all'art. 19 Statuto. Nel 2007 è stata avviata una modernizzazione Statutaria, tuttavia congelata dalla Sezione Enti locali, poiché in attesa della nuova Legge cantonale di cui si dirà appresso.

Peraltro ripetuti tentativi e richieste di introduzione della tassa sul sacco a livello consortile hanno avuto quale conseguenza indiretta una discussione di più ampio respiro, atteso che da una parte questa tematica era ed è tuttora sentita a livello cantonale e dall'altra il Cantone stesso ha reso obbligatorio mutare l'attuale assetto organizzativo dei Consorzi (snellimento) tramite una revisione della Legge sul consorzio dei Comuni, che è entrata in vigore il 1° settembre 2011 (BU 32/2011). Detta normativa impone che gli Statuti ed i Regolamenti dei Consorzi esistenti debbano essere uniformati alla Legge cantonale in narrativa. Da qui la novella legislativa che ci occupa.

La procedura di modifica degli statuti consortili è retta dagli artt. 10 e 7 LCCom. In genere è la Delegazione che propone ai Comuni la modifica degli statuti che deve dunque essere accettata dai Legislativi comunali entro 4 mesi (cfr. art. 1 cpv. 2 RLCCom). Resta riservata la procedura di passaggio dal vecchio al nuovo statuto conforme alla nuova legge: in questo caso Part. 47 cpv. 4 LCCom prescrive una tappa supplementare che richiede preavviso dei Consigli consortili prima di sottoporre il nuovo statuto ai Legislativi dei Comuni.

La Delegazione consortile è competente per trasmettere al Consiglio di Stato l'istanza di ratifica delle modifiche (art. 2 RLCCom), dopo aver raccolto le approvazioni dei Comuni, con annessa tutta la documentazione necessaria (messaggi municipali, rapporti commissionali, estratti risoluzioni dei Legislativi comunale, dichiarazioni di avvenuta pubblicazione agli albi e crescita in giudicato). Anche la modifica degli statuti è soggetta a ratifica governativa (art. 7 e 10 LCCom); come per l'approvazione di nuovi statuti, il Consiglio di Stato ha attribuito per delega la competenza di ratifica alla Sezione enti locali (fonte: ti.ch -Enti locali, procedure tipo).

Gettando uno sguardo al di fuori del nostro comprensorio, notiamo che per la gestione dei rifiuti il Comune di Magadino e quelli della riviera del Gambarogno si sono convenzionati tramite un contratto denominato 'Collaborazione intercomunale' già con effetto dal 1 gennaio 1991 e verosimilmente lo erano già prima (cfr. art. 8). Si può dire che in siffatta struttura "comanda un Comune solo" a stregua della legge del più forte. Tale organizzazione non è attuabile nel nostro consorzio, poiché vi è più di un Comune forte, ossia che ha la struttura interna per gestire il servizio, considerato che nel frattempo nel solco del processo delle fusioni comunali è stato istituzionalizzato il nuovo, unico Comune del Gambarogno.

1.3 Iter e fonti

Si annota che la "cura dimagrante" auspicata dal Cantone (diminuzione dell'organico per la Delegazione) è stata effettuata, poiché la nuova Legge cantonale non lascia più nessun potere discrezionale, distanziandosi in siffatta maniera dal principio di rango costituzionale della democrazia diretta (rappresentanza di quasi tutti i Comuni consorziati nell'esecutivo consortile) limitando nel contempo l'autonomia comunale. La ratio legis risiede nella circostanza che si vuole avvicinare l'amministrazione della cosa pubblica a quella privata, ovverosia della società anonima (SA). Quest'ultima è il fiore all'occhiello del diritto commerciale poiché ha quale scopo precipuo quello di lucrare. I diritti degli azionisti sono per lo più di natura patrimoniale (dividendo, acquisto di azioni e quantaltro).

Per converso il concetto del Comune come azionista del Consorzio zoppica, proprio perché lo scopo consortile precipuo non è il lucro (utile) ma il servizio raccolta rifiuti ad un prezzo conveniente (maggior forza contrattuale con l'assuntore rispetto ad un singolo Comune).

Da qui anche l'abolizione della Commissione della Gestione, sostituita da un organo di revisione esterno al Consorzio -proprio come la società anonima.

In sostanza la novella legislativa in rassegna poggia su un Modello di Statuto tipo emanato dal Cantone.

1.4 Sistematica del nuovo ordinamento giuridico

Capo I Norme generali art. 1-5

Capo II Competenze degli organi del Consorzio art. 6-20

Capo III Tenuta dei conti ad. 21-25

Capo IV Normative finali art. 26-31

1.4.1 Ai singoli articoli

Abbondanzialmente si precisa che allorquando un articolo dell'attuale Statuto diventa un altro articolo (cambiamento numerazione ad esempio ad. 8 attuale diventa art. 7) della nuova Legge, abbia ad intendersi il Modello Statuto tipo e non la Legge cantonale consorzio Comuni.

1.4.1.1 Capo I Norme generali ad. 1-5

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Stralcio del cpv. 2 (direttiva SEL).

Si precisa che a seguito di intervenuta fusione il Comune di Gerra-Verzasca non esiste più essendo stato assorbito da quello nuovo denominato Cugnasco-Gerra.

Altra novità si configura nella circostanza che Contone è entrato a far parte del nuovo Comune del Gambarogno, per cui cesserà di essere membro contestualmente all'entrata in vigore del nuovo Statuto consortile, ma al più tardi il 31 dicembre 2013 (scadenza contratto con l'assuntore). Detta particolarità è legiferata nel nuovo art. 31.

Art. 2 Scopo del Consorzio e competenze comunali delegate

Due le riforme:

- a) La prima di natura 'estetica', ovverosia una sostituzione terminologica: stralcio de 'la pubblica igiene' che suona antiquato e sostituzione tramite 'l'ambiente in generale'. Inoltre nella categoria 'rifiuti combustibili' sono stati annoverati tra parentesi anche quelli solidi urbani, precisando che anche la carta fa parte delle competenze consortili.
- b) La seconda di natura sostanziale, poiché pertocca la facoltà di ogni singolo Comune di delegare una nuova competenza al Consorzio, ovverosia in particolare la raccolta della plastica -la quale grazie ad innovazioni tecnologiche può oggi essere riciclata, compresa la carta che funge da etichetta.

A titolo abbondanziale si rammenta che i rifiuti solidi urbani (RSU), gli ingombranti e la carta vengono pesati dal 1. gennaio 2005 (cfr. ad esempio tabella allegato 2 Preventivo 2012).

In sede di consultazione anno 2007 era stata chiesta una precisazione del termine "personalizzati".

In prima battuta si segnala che detto termine introduce una certa flessibilità, a seguito di diverse richieste in questo senso da parte di disparati Comuni (Pianezzo, Gerra, Contone), fermo restando che trattasi di una normativa che sarà concretizzata dalle relative decisioni consortili, ritenuto che esse dovranno essere orientate all'ottimizzazione ed all'equità della ripartizione dei costi tra i Comuni consorziati.

A futura memoria si puntualizza che ad esempio una riduzione del numero di giri per la raccolta di qualsiasi tipo di rifiuto "a zero" - ovverosia sopprimerla del tutto - non entra in acconcio salvo pagamento.

La motivazione risiede nella circostanza che il Consorzio conclude regolarmente dei contratti a medio termine con l'assuntore -di regola quattro anni- in modo da ottenere dei prezzi vantaggiosi. Detti prezzi sono solo possibili se l'assuntore è certo di poter servire un numero preciso di Comuni: da qui la clausola statutaria dell'inoltro della domanda almeno un anno prima dell'inizio del nuovo contratto con l'assuntore.

Ora, considerato che quasi tutti i Comuni (11 su 12) hanno un rappresentante all'interno della Delegazione (col nuovo regime saranno 5), è garantito che essi sapranno tempestivamente quando scadrà l'ultimo giorno per una loro richiesta personalizzata. A titolo di esempio il contratto attuale scadrà in data 31 dicembre 2013 (inizio 1. gennaio 2010 = durata di 4 anni) per cui qualsivoglia domanda dovrà essere inoltrata entro il 31 dicembre 2012: tutte le richieste inoltrate dopo questo termine saranno tardive e quindi respinte senza motivazione di merito.

Anche per questo motivo si voleva mantenere l'attuale numero di delegati all'interno della Delegazione (cfr. art. 11 Statuto). Ne discende che i Comuni che non saranno più rappresentati nella delegazione dovranno farsi parte diligente.

In relazione alla tassa sul sacco -contemplata nel progetto di riforma 2007- nel frattempo disparati Comuni l'hanno adottata, mentre S. Antonino -per combattere il turismo del sacco-ha introdotto il 'Sacco ufficiale' da non confondersi con la tassa, poiché consegnato gratuitamente ai cittadini.

Si sottolinea che a livello nazionale esistono le più disparate soluzioni, avuto riguardo alla circostanza che le basi di calcolo per stabilire l'ammontare della tassa devono essere a disposizione del pubblico (art. 32a cpv. 4 LPAmb: principio della trasparenza).

Va infine rilevato che i RSU rappresentano il 69.4 % circa delle spese consortili (33.9% raccolta e 35.5% eliminazione; cfr. tabella Ripartizione dei costi per genere di spesa al Preventivo 2012 che conclude con un totale di un milione e mezzo di franchi circa).

Art. 3 Compensorio e sede

Proposta di definire la sede consortile a dipendenza del proprio segretariato invece che a Camorino.

Si è ritenuto di mantenere lo status quo per salvaguardare il parallelismo con il titolo dello Statuto "Consorzio servizio raccolta ... Camorino", altrimenti si sarebbe dovuto stralciare detto Comune. Ostanto inoltre motivi di mera natura pratica.

Art. 4 Durata

Proposta di statuire una durata determinata, rinnovabile.

Si è deciso di mantenere l'attuale regime, considerato che qualora un Comune avesse intenzioni secessioniste resta aperta la procedura di uscita dal Consorzio, come fu il caso per Sementina.

Va peraltro valutato che se il Consorzio ottiene dei buoni prezzi da parte dell'assuntore, ciò è dovuto alla sua forza contrattuale scaturita dagli 11 Comuni (19'718 abitanti ex consuntivo 2011 con relativi esercizi pubblici,

industria, commercio e artigianato che tuttavia in parte procedono in proprio).

Art. 5 Organi

Come esposto in ingresso è stata ponderata la possibilità di seguire l'esempio dei Comuni del Gambarogno prima della fusione oppure privatizzare il Consorzio (società anonima o altra forma): si perora che sia da un punto di vista della democrazia diretta sia economico, la forma del consorzio risulta la più vantaggiosa, avuto riguardo alla circostanza che il nostro Consorzio nel 2001 per la raccolta dei RSU (Fr./Tonnellata) era il più vantaggioso sia in concorso con gli altri Consorzi sia con gli altri Comuni, precisando che i costi di eliminazione sono fissati dal Cantone e quindi uguali per tutti.

Stralcio della Commissione Gestione (vedi sopra).

1.4.1.2 Capo II Competenze degli organi del Consorzio art. 6-20

A. Consiglio consortile

Art. 6 Composizione del Consiglio consortile

Invece che due membri per ognuno dei Comuni consorziati abbiamo ora un rappresentante ed un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del rappresentante. Vengono inoltre definite le modalità di elezione.

Art. 7 Elezione del Consiglio consortile

Stralciato poiché normato nel nuovo art. 6.

Art. 8 Competenze del Consiglio consortile

Diventa art. 7 -confronta art. 7 nuova Legge consorzio.

Nuovo Art. 8 Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Nuovo art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

Vedasi il testo legislativo. Novità per la quale si propone un importo massimo per oggetto di fr. 10'000.- (dieci-mila) mentre un limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate di fr. 20'000.- (venti-mila).

Si propone di aumentare l'importo di competenza del Legislativo dagli attuali fr. 5'000.- a fr. 10mila. Ciò significa che l'Esecutivo avrà più autonomia (cfr. art. 19 III).

L'adeguamento si inserisce nel solco della revisione della LOC (art. 115) che prevede analogo facoltà in favore dei Municipi avuto riguardo all'importanza del bilancio comunale e ritenuto un massimo di fr. 100mila. A titolo di esempio il Comune di S. Antonino a fronte di uscite di circa sei milioni di franchi concede al Municipio una spesa autonoma sino a fr.

40mila -che può essere effettuata più volte nell'arco di un anno (RCom S. Antonino art. 8)-mentre a livello consortile una sola volta (cfr. art. 15 "fino a un importo annuo complessivo").

Nuovo art. 10 Funzionamento del Consiglio consortile
Vedasi nuova normativa.

Nuovo art. 11 Rinvio e ritiro dei messaggi
Vedasi nuova normativa.

Nuovo art. 12 Diritto di voto
Essenziale questa modifica.
Ogni Comune ha 1 (un) voto ogni 500 (cinque-cento) abitanti, ovverosia: Sementina 6 (sei) voti, Mt. Carasso, Cugnasco-Gerra e Camorino 5 (cinque) voti cadauno, Cadenazzo e S. Antonino 4 (quattro) ognuno, Lavertezzo 2 (due) Gudo, Pianezzo e S. Antonio 1 (uno) per un totale di 34 voti.
La chiave di riparto si basa sul numero di abitanti, considerato che ogni Comune ha diritto ad almeno un voto.

Nuovo Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni
Vedasi nuova normativa.

Nuovo art. 14 istruzione e revoca dei rappresentanti Vedasi nuova normativa.

Nuovo art. 15 Sedute ordinarie e straordinarie
Vedasi nuova normativa.

B. Delegazione consortile

Nuovo art. 16 Composizione

La Delegazione consortile si compone di 5 (cinque) membri. Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri -riservato l'art. 20 III LCom.

Snellimento imposto dal Cantone: minimo 3 massimo 5 membri. Anche qui avvicinamento alla società anonima ovverosia al Consiglio di amministrazione.

Nuovo art. 17 Nomina della Delegazione

Elezione a scrutinio segreto. Non può essere eletto in Delegazione colui che siede in Consiglio consortile, Nomina tacita qualora il numero dei candidati non supera quello degli eleggendi.

Nuovo art. 18 Presidente
Vedasi nuova normativa.

Nuovo art. 19 Competenze
Vedasi nuova normativa.

Nuovo art. 20 Funzionamento

Vedasi nuova normativa.

1.4.1.3 Capo III Tenuta dei conti art. 21- 25

Nuovo art. 21 Tenuta dei conti

Fanno stato la LOC, il Regolamento (RLOC) nonché le direttive degli Enti locali.

Nuovo art. 22 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

Vedasi quanto esposto nella introduzione. Sostituisce la Commissione gestione.

Nuovo art. 23 Finanziamento

Invariato, art. 19 a stregua della riforma dell'anno 2005.

Nuovo art. 24 Conti preventivi

Vedasi nuova normativa.

Nuovo art. 25 Conti consuntivi

Vedasi nuova normativa.

Nuovo ad. 25 Piano finanziario

Intendiamo tralasciare codesta normativa.

Nuovo art. 26 Quote di partecipazione

Si riprende l'attuale art. 19 Statuto. Vedasi art. 23 sopra.

1.4.1.4 Capo IV Normative finali art. 26-31

Nuovo art. 26 Segretario consortile e dipendenti

Vedasi nuova normativa.

Nuovo ad. 27 Diritto di firma

Vedasi nuova normativa.

Nuovo ad. 28 Ricorsi e pubblicazioni

In sostanza si riporta quanto sindacato nell'art. 40 LCCom.

Nuovo ad. 29 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Vedasi nuova normativa.

Nuovo ad. 30 Abrogazione

Vedasi nuova normativa.

Nuovo ad. 31 Entrata in vigore

Particolarità per la quale con l'entrata in vigore del nuovo Statuto il Comune (recte: ora frazione del Comune di Gambarogno) di Contone cesserà di essere membro.

2 Conclusioni

2.1 Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dalla LCCom, abbinata al principio del parallelismo delle forme.

Ciò significa che nella LCCom troviamo sì l'iter per costituire un consorzio (art. 3 e 7), ma non quello per lo scioglimento o l'uscita di un Comune consorziato. Pertanto, in mancanza della norma legislativa, si adotta il suddetto principio del parallelismo delle forme, ossia la medesima modalità con la quale lo si è costituito, sia per lo scioglimento o per un'eventuale uscita di un Comune consorziato.

2.2 Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC, 45 e 47 ROC, si attribuisce alla

***Commissione della gestione
Commissione delle petizioni***

l'esame del seguente MM.

Le Commissioni potranno prendere visione dell'intera documentazione, al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo, tuttavia, che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo, in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto, si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

2.3 Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamata la LCCom, vi invitiamo a voler risolvere:

1. E' approvato lo statuto del Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona-Camorino.
2. L'uscita della frazione di Contone del Comune di Gambarogno.
3. La nomina:
 - 3.1 di un delegato;
 - 3.2 di un supplente.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Il Sindaco:

Il Segretario:



R. Bacciarini

D. Gianella

3 Abbreviazioni e allegati

art.	articolo/articoli.
cpv	capoverso.
let.	lettera.
LCCom	Legge sul consorzio dei Comuni.
MM	messaggio municipale.
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
ROC	Regolamento organico comunale.

STATUTO DEL CONSORZIO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SUD BELLINZONA - CAMORINO	
Tenore vigente (Testo attuale)	Novella legislativa (Nuovo testo proposto)
Capo I Norme generali	Capo I Norme generali
<p>Art. 1 - Denominazione e Comuni consorziati</p> <p>1 Con la denominazione di Consorzio Servizio Raccolta Rifiuti Sud Bellinzona, è costituito tra i Comuni di Camorino, S. Antonino, Cadrezzzo, Contone, Monte Carasso, Sementina, Guido, Cugnasco, Gerra Verzasca, Lavertezzo, Planezzo e San Antonio, un Consorzio ai sensi della legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974 e dell'art. 68 della Legge di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (2 aprile 1975).</p> <p>2 Per il suo disciplinamento fa stato la deroga dell'art. 2 cpv. 2 della Legge sul consorzio dei Comuni.</p>	<p>Art. 1 - Denominazione e Comuni consorziati</p> <p>Con la denominazione Consorzio Servizio Raccolta Rifiuti Sud Bellinzona, è costituito tra i Comuni di Camorino, S. Antonino, Cadrezzzo, Monte Carasso, Sementina, Guido, Cugnasco-Gerra, Lavertezzo, Planezzo e San Antonio, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).</p> <p>Stralcio cpv. 2 del testo vigente.</p> <p><i>Osservazione:</i> Contiene viene stralciato già ora vedi art. 31 capoverso 2.</p>
<p>Art. 2 - Scopo del Consorzio e competenze comunali delegate</p> <p>Il Consorzio ha lo scopo di proteggere la pubblica igiene, le acque e il paesaggio. Il Consorzio è competente a gestire la raccolta ordinata di tutti i rifiuti combustibili ed ingombranti.</p>	<p>Art. 2 - Scopo del Consorzio e competenze comunali delegate</p> <p>Il Consorzio ha lo scopo indiretto di proteggere l'ambiente in generale nonché le acque e il paesaggio. Il Consorzio è competente a gestire la raccolta ordinata di tutti i rifiuti combustibili (solidi urbani) ed ingombranti nonché la carta. Su richiesta il Consorzio può offrire servizi personalizzati (piastina e quantitativo), a condizione che il richiedente inoltri la domanda almeno un anno prima dell'inizio del nuovo contratto con l'assuntore. La modifica del servizio sarà vincolante per tutta la durata del dato contratto, ossia di regola per quattro anni.</p>

5 maggio 2012

2 di 13

<p>Art. 3 - Comprensori e sede</p> <p>1. Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati.</p> <p>2. Per i Comuni di Gerra Verzasca e Lavertezzo il servizio si estende unicamente al territorio del piano.</p> <p>3. La sede del Consorzio è Camorino.</p>	<p>Art. 3 - Comprensorio e sede</p> <p>1. Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati.</p> <p>2. La sede del Consorzio è ubicata a Camorino.</p> <p><i>Osservazione:</i> Gerra-Verzasca nel solco delle fusioni è stato assorbito dal Comune di Cugnasco-Gerra.</p>
<p>Art. 4 - Durata</p> <p>Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.</p>	<p>Art. 4 - Durata</p> <p><i>Osservazione:</i> Invariato.</p>
<p>Art. 5 - Organi</p> <p>Gli organi del Consorzio sono:</p> <p>a) il Consiglio consortile;</p> <p>b) la Delegazione consortile;</p> <p>c) la Commissione della gestione.</p>	<p>Art. 5 - Organi</p> <p>Gli organi del Consorzio sono:</p> <p>a) Il Consiglio consortile;</p> <p>b) La Delegazione consortile.</p>

Statuto

Capo II Organi del Consorzio	
A. CONSIGLIO CONSORTILE	
<p>Art. 6 - Composizione Il Consiglio consortile è composto di due membri per ognuno dei Comuni consorziati.</p>	<p>Art. 6 - Composizione ed elezione 1 Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante. 2 Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblies comunali, su proposta dei Municipi. 3 E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto. 4 La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.</p>
<p>Art. 7 - Elezione 1 I membri del Consiglio consortile sono eletti nei rispettivi Comuni dalle Assemblies o dai Consigli comunali, secondo il sistema proporzionale, entro tre mesi dalle elezioni comunali e stanno in carica quattro anni. 2 È eleggibile ogni cittadino attivo domiciliato in uno dei Comuni consorziati. 3 La carica è incompatibile con quella di consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio. Contemporaneamente all'elezione dei membri, saranno pure designati dagli stessi organi e con lo stesso sistema di cui al cpv. 1 un numero di subentranti pari a quello di membri di diritto.</p>	<p>Art. 7 - Elezione Osservazione: <i>testo vigente soppresso poiché normato nel nuovo art. 6.</i></p>

5 maggio 2012

4 di 13

<p>Art. 8 - Competenze 1 Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio e ha funzioni analoghe a quelle del Consiglio comunale. 2 In particolare: a) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; b) delibera sulle spese non previste dal bilancio preventivo in quanto superiore l'importo di fr. 5000.- di competenza della Delegazione consortile; c) nomina la Delegazione consortile, il presidente della stessa e la Commissione della gestione; d) approva le opere consorzi, il relativo piano di finanziamento e autorizza la Delegazione consortile a contrarre i mutui necessari; e) adotta i regolamenti consorzi; f) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite da leggi speciali o dallo statuto ad altro organo.</p>	<p>Art. 7 - Competenze 1 Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio. In particolare: a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile c) autorizza le spese di investimento d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente e) decide le opere consorzi sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari f) autorizza segretamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consorzi g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consorzi h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo. 2 Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.</p>
<p>Art. 8 - Seduta costitutiva Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.</p>	<p>Art. 9 - Competenze delegate alla Delegazione consortile e delega 1 Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo massimo per oggetto di fr. 10'000.- (diecimila). 2 Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di fr. 20'000.- (ventimila). 3 La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.</p>

5 maggio 2012

5 di 13

<p>Art. 9 – Funzionamento</p> <p>Il Consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo della Legge organica comunale.</p>	<p>Art. 10 - Funzionamento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile. 2. Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti. 3. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. <p>Art. 11 - Ritiro e rinvio messaggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile. 2. Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione. <p>Art. 12 - Diritto di voto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni Comune ha diritto, almeno ad un voto. 2. Ogni Comune ha 1(un) voto ogni 500 (cinquecento) abitanti, ossia al 31 dicembre 2011: Serravalle 6 (sei) voti, Monte Carraso, Cugnasco-Gerra e Carnorho 5 (cinque) voti cadauno, Cadenazzo e S. Antonio 4 (quattro) ognuno, Lavertezzo 2 (due) Guido, Pianezzo e S. Antonio 1 (uno) per un totale di 34 voti. 3. In caso di aumento o diminuzione del numero di abitanti, il quoziente di voto ed il totale dei voti si adeguano automaticamente senza modifiche statutarie. <p>Art. 13 - Coinvolgimento dei comuni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile. 2. Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile. 3. Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.
<p>Art. 10 – Sessioni e sedute</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio consortile si raduna in sessione ordinaria due volte all'anno. 2. La prima sessione è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente. 3. La seconda sessione è convocata entro il 30 novembre e si occupa del preventivo dell'anno seguente. 4. Il Consiglio consortile può essere convocato in seduta straordinaria dalla Delegazione consortile o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio oppure su richiesta di almeno un quinto dei Comuni consorziati. 	<p>Art. 14 - Istruzione e revoca dei rappresentanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo. 2. I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente. <p>osservazione: <i>Art. 10 tenuto vigente diventa art. 15 modello nuova legge, ossia il Cpv. 1 lett. a) seduta ordinaria Cpv. 2 lett. b) seduta straordinaria</i></p> <p>Art. 15.- Sedute ordinarie e straordinarie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio consortile riunisce: <ol style="list-style-type: none"> a) in seduta ordinaria entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi; entro la fine del mese di novembre per deliberare sui conti preventivi; b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto: <ul style="list-style-type: none"> - dalla Delegazione consortile; - da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. 2. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere. 3. Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali. 4. La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.
<p>B. DELEGAZIONE CONSORTILE</p> <p>Art. 11 – Composizione</p> <p>La Delegazione consortile si compone di 11 membri.</p>	<p>B. DELEGAZIONE CONSORTILE</p> <p>Art. 16 - Composizione</p> <p>La Delegazione consortile si compone di 5 (cinque) membri. Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.</p>

5 maggio 2012

6 di 13

5 maggio 2012

7 di 13

<p>Art. 12 - Elezione</p> <p>La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile tra i suoi membri nella seduta costitutiva, proporzionalmente ai gruppi che lo compongono.</p>	<p>Art. 17 - Nomina della Delegazione</p> <p>1 La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.</p> <p>2 E' eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio e diritto di voto nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.</p> <p>3 La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.</p> <p>4 La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.</p>
<p>Art. 13 - Presidente</p> <p>Il presidente della Delegazione consortile è eletto dal Consiglio Consortile, a maggioranza assoluta, tra i membri della Delegazione.</p>	<p>Art. 18 - Presidente</p> <p>1 Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.</p> <p>2 In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.</p>
<p>Art. 14 - Competenze</p> <p>1 La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi e lo rappresenta di fronte a terzi.</p> <p>2 In particolare:</p> <p>a) eseguisce o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio consortile;</p> <p>b) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;</p> <p>c) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni e di eventuali contributi e sussidi erogati da enti pubblici per il servizio di raccolta rifiuti; come pure l'incasso delle quote a carico dei Comuni derivanti dalle spese di</p>	<p>Art. 19 - Competenze</p> <p>1 La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnarmente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.</p> <p>2 La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:</p> <p>a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;</p> <p>b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti</p> <p>c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni</p>
<p>d) distruzione fatturate al Consorzio dal GIR di Riazziolo;</p> <p>e) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;</p> <p>f) nomina il vicepresidente della Delegazione consortile;</p> <p>g) nomina il segretario e gli impiegati del Consorzio;</p> <p>h) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso come agli art. 95 e 141 LOC;</p> <p>h) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili.</p>	<p>d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;</p> <p>e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;</p> <p>f) designa l'organo di controllo esterno giurista l'art. 20;</p> <p>g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.</p> <p>3 Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9 statuto.</p>
<p>Art. 15 - Funzionamento</p> <p>1 La Delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del capitolo quarto della Legge organica comunale, tranne gli art. 61, 62, 63, da 86 a 94 inclusi e 97.</p> <p>2 La Delegazione consortile può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile, fino a un importo annuo complessivo di fr. 5000.-.</p>	<p>Art. 20 - Funzionamento</p> <p>1 La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.</p> <p>2 Il Presidente dirige le sedute.</p> <p>3 Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.</p> <p>4 Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene espletata una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.</p> <p>5 La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 105 a 112 inclusi, e 116.</p> <p><i>Osservazione:</i> stralcio civ. 2 tenuto vigente in quanto nominato nel nuovo art. 9 (competenze delegate dal Consiglio consortile (legislativo) alla Delegazione (Esecutivo)).</p>
<p>Art. 16 - Composizione</p> <p>La Commissione della gestione si compone di tre membri e due supplenti.</p>	<p>Art. 16 - Composizione</p> <p><i>Osservazione:</i> stralcio (Commissione gestione non esiste più -sostituita da organo revisione esterno = società anonima).</p>

5 maggio 2012

8 di 13

<p>Art. 17 - Elezione</p> <p>La Commissione della gestione è eletta dal Consiglio consortile tra i suoi membri nella seduta costitutiva, nello stesso modo della Delegazione consortile.</p>	<p>Art. 17 - Elezione</p> <p>Osservazione: stiralcio Vedi sopra (Commissione della gestione abrogata).</p>
<p>Art. 18 - Funzionamento</p> <p>La Commissione della gestione funziona in applicazione analogica delle norme del titolo quinto, capitolo secondo la Legge organica comunale.</p>	<p>Art. 18 - Funzionamento</p> <p>Osservazione: eliminato (Commissione della gestione abrogata).</p>
<p>Art. 19 – Finanziamento</p> <p>Il Consorzio fa capo ai contributi che i Comuni devono versare in base alle prestazioni del servizio, fissati dalla seguente chiave di riparto:</p> <p>A) per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU)</p> <p>1) indice di forza finanziaria</p> <p>2) numero degli abitanti effettivi al 31 dicembre</p> <p>3) tempo effettivo impiegato per la raccolta;</p> <p>B) per il servizio di raccolta della carta e degli ingombranti, compreso il ferro ed il legno, costo effettivo calcolato per la loro raccolta;</p> <p>C) per il servizio di eliminazione si terrà calcolo solamente del peso della quantità della raccolta</p> <p>In ogni singolo Comune:</p> <p>D) le spese amministrative saranno suddivise tra i Comuni in base al numero degli abitanti effettivi al 31 dicembre.</p>	<p>Art. 21 - Tenuta dei conti</p> <p>La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Directive emanate dalla Sezione degli enti locali.</p> <p>Osservazione: fa stato la LOC ed il relativo Regolamento.</p>
<p>Art. 20 - Tenuta dei conti</p> <p>Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della Legge organica comunale.</p>	<p>Art. 22 - Organo di controllo</p> <p>1. L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il parere dei Municipi dei Comuni consorziati.</p> <p>2. Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 21.</p>
<p>Art. 21 - Bilanci preventivi</p> <p>1. La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei bilanci preventivi ai municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato.</p> <p>2. I municipi possono inviare le loro opposizioni motivate o le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile.</p>	<p>Art. 23 - Finanziamento</p> <p>Osservazione: invariato, si riprende l'art. 19 del testo vigente del 2005.</p>
<p>Art. 22 - Conti consuntivi</p> <p>1. La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.</p> <p>2. L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.</p> <p>3. I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.</p> <p>4. La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.</p>	<p>Art. 22 - Tenuta dei conti</p> <p>Osservazione: diviene l'art. 21 della nuova normativa.</p>

5 maggio 2012

10 di 13

<p>Art. 21 - Bilanci preventivi</p> <p>1. La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei bilanci preventivi ai municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato.</p> <p>2. I municipi possono inviare le loro opposizioni motivate o le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile.</p>	<p>Art. 24 - Conti preventivi</p> <p>La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile e al Consiglio di Stato.</p>
<p>Art. 22 - Conti consuntivi</p> <p>1. La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai municipi e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.</p> <p>2. I municipi possono presentare le eventuali osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile; sulle stesse ritisce al Consiglio la Delegazione consortile.</p>	<p>Art. 25 - Conti consuntivi</p> <p>1. La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.</p> <p>2. L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.</p> <p>3. I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.</p> <p>4. La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.</p>
<p>Art. 23 - Progetti per opere consortili</p> <p>1. I progetti per opere consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso delle Assemblee e dei Consigli comunali dei Comuni membri.</p> <p>2. I Comuni devono pronunciarsi entro 6 mesi, pena la decadenza del diritto di esprimere l'avisio.</p>	<p>Osservazione: Il testo vigente dell'art. 23 viene sostituito dal facoltativo art. 25 del marginale Piano finanziario. Si intende lasciare caduca normativa, considerato che il Consorzio offre solo servizi, ma non effettua investimenti.</p>
<p>Art. 24 – Ricorsi</p> <p>Contro le decisioni degli organi consortili è dato ricorso nei modi previsti dalla Legge organica comunale.</p>	<p>CAPO IV Normative finali</p> <p>Art. 26 - Segretariato consortile e dipendenti</p> <p>1. Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.</p> <p>2. Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III, Capicolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.</p>

5 maggio 2012

11 di 13

	<p>Art. 27 - Diritto di firma Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.</p> <p>Art. 28 - Ricorsi e pubblicazione delle risoluzioni 1. Per quanto riguarda la vigilanza dello Stato sul Consorzio e i ricorsi contro le decisioni degli organi consorziali, sono applicabili per analogia le norme del Titolo ottavo della Legge organica comunale. 2. Il Presidente della Delegazione consortile provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio consortile e, quando l'interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione consortile. 3. Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.</p>
<p>Art. 25 - Scioglimento 1. Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei membri del Consiglio consortile. 2. È riservata la radifica del Consiglio di Stato.</p>	<p>Art. 29 - Scioglimento e liquidazione del Consorzio Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.</p>
<p>Art. 26 - Abrogazione È abrogato il regolamento del Consorzio Servizio Raccolta Rifiuti Sud Bellinzona del 31 maggio 1973.</p>	<p>Art. 30 - Abrogazione È abrogato lo Statuto vigente.</p>

5 maggio 2012

12 di 13

<p>Art. 27 - Entrata in vigore 1. Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato. 2. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'irrimazione. 3. Lo statuto modificato negli art. 14 lettera C e art. 19, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio consortile nella seduta del 23 gennaio 1990. Annulla e sostituisce quello in vigore del 14 ottobre 1981.</p>	<p>Art. 31 - Entrata in vigore 1. Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione della Sezione Enti locali. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'irrimazione. 2. Con l'entrata in vigore di codesto Statuto la frazione di Contone (Comune del Gambarogno) cesserà di essere membro, ma al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 2013 assumendo i relativi costi.</p>
--	---

PER IL CONSIGLIO CONSORTILE

Il Presidente

La Segretaria

5 maggio 2012

13 di 13